

ORDINANZA n. 5/2024

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO "RAFFAELLO SANZIO" DI ANCONA- FALCONARA M.MA

Il Direttore Territoriale Regioni Centro

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la L. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la L. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. nav., recante ENAC PROT 20/08/2013-0097481-P, rilasciata con decreto interministeriale n. 105 del 18 marzo 2013 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 31 luglio 2013;

VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC e Aerdorica SpA (ora denominata Ancona International Airport SpA) per la gestione totale dell'Aeroporto di Ancona-Falconara M.ma, n. 65 del 12/11/2009;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 10 del 6 aprile 1998 avente per oggetto “Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio taxi e il servizio di noleggio di veicoli con conducente”;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che Ancona International Airport S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Regioni Centro (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Ancona-Falconara M.ma (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’Ordinanza n. 1/2021, avente ad oggetto “Circolazione dei veicoli in area lato città (*land side*)”, con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate “Linee guida”;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l’art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nella riunione FAL del 28/10/2024;

SENTITA la Direzione Standardizzazione Attività Gestori e Operatori Aeroportuali di Enac;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico dell’aeroporto “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara M.ma, indicate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l’accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all’articolo 1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3
Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che ne forma parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 4
Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5
Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 6
Viabilità aeroportuale

1. La viabilità aeroportuale ha inizio dalla rotatoria lato Strada Statale 76 dir "dell'aeroporto Raffaello Sanzio", (inizio sedime aeroportuale) fino al varco carraio per l'accesso air side, come da planimetria allegata.

2. Dalla rotatoria di cui al comma 1 sono disponibili due carreggiate così regolamentate:
 - a) carreggiata lato ferrovia (1^a uscita della rotatoria) riservata al transito di:
 - veicoli di servizio diretti al varco carraio, compresi mezzi di emergenza e tutti gli utenti autorizzati all'accesso in area sterile;
 - operatori aeroportuali diretti ai parcheggi staff, ENAV, Dogana e VVF;
 - autisti, dipendenti e operatori del Cargo Terminal;
 - utenti del Cargo Terminal, per il tempo limitato al disbrigo di pratiche e servizi di spedizione/ritiro merci;
 - b) carreggiata lato parcheggio (2^a uscita della rotatoria) per l'accesso alle aree di parcheggio/di stazionamento, aperto a tutti e gestito tramite sbarre di entrata/uscita.
3. Dalla stessa rotatoria è possibile accedere all'area parcheggi per autonoleggi o proseguire verso la viabilità locale di via del Fossatello, via del Consorzio, SS 76.

Art. 7

Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. In riferimento alle aree dedicate alla sosta o al parcheggio accessibili agli utenti in conformità con quanto disposto dalla disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15821 del 05 febbraio 2024 sono individuate le seguenti aree:
 - **Area Kiss&Fly con sosta gratuita per un tempo limitato per le attività di "drop off" e "pick up" passeggeri:** l'accesso è controllato tramite sbarre all'ingresso e la sosta è gratuita per il tempo indicato sulla segnaletica verticale (10 minuti per massimo due ingressi al giorno) al fine di consentire la salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli. Gli stalli dedicati alla sosta gratuita sono di colore blu e si trovano di fronte alle aerostazioni partenze e arrivi.
All'interno di questa area sono individuati n. 4 stalli riservati alle persone con disabilità;
 - **Parcheggio aperto al pubblico a pagamento (P1-Premium):** l'accesso è controllato da sbarre all'ingresso e comporta il pagamento di una tariffa come indicato sulla segnaletica verticale (primi 10 minuti gratuiti per massimo due ingressi al giorno).
All'interno del parcheggio pubblico sono individuati n. 13 parcheggi riservati alle persone con disabilità individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. Sono riservate a particolari categorie di soggetti le seguenti aree:
 - **Parcheggio staff:** l'accesso a tale area è controllato tramite due barriere di ingresso ed è consentito ai veicoli dei dipendenti degli enti e delle aziende che operano in aeroporto, autorizzati dal Gestore;
 - **Parcheggio dipendenti Vigili del Fuoco:** detta aerea, situata nella zona antistante il varco carraio, è ad uso esclusivo dei mezzi dei dipendenti della caserma dei Vigili del Fuoco in servizio presso l'Aeroporto "R. Sanzio", muniti di

contrassegno identificativo apposto sul cruscotto. Viene distinta da apposita segnaletica;

- **Area riservata operatori cargo (DHL, UPS):** area riservata ai mezzi operatori muniti di logo identificativo aziendale o in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto. Ai clienti è consentita la sosta all'interno degli appositi stalli per il tempo limitato al disbrigo di pratiche e servizi di spedizioni/ritiro merci;
- **Parcheggi riservati ai veicoli di Servizio area antistante aerostazione:** nell'area antistante le aerostazioni, all'interno dell'area *Kiss&Fly*, sono individuati appositi stalli per i veicoli degli Enti di Stato presenti in aeroporto e/o in servizio per compiti istituzionali, dell'ENAV, della Società di Gestione e del servizio di Primo Soccorso Aeroportuale, come indicato nella apposita segnaletica orizzontale e verticale. L'accesso è consentito tramite sistema di lettura targhe. In caso di utilizzo di veicolo di servizio differente da quello registrato l'Ente dovrà contattare il Gestore Aeroportuale per l'abilitazione del veicolo all'accesso;
- **Area per ricarica elettrica Enac:** stallo di sosta nel Parcheggio P1-Premium riservato alle auto di servizio Enac ed adibito alla ricarica elettrica del veicolo come indicato in planimetria;
- **Taxi e NCC:** i taxi autorizzati, come stabilito dal Regolamento approvato in applicazione dell'art. 15 della LR Marche n. 10/1998, e i veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) autorizzati dal Gestore aeroportuale a svolgere tale servizio presso l'aeroporto "Raffaello Sanzio" dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite, prospicienti l'aerostazione individuate dal Gestore e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale come indicato nella allegata planimetria. Gli operatori interessati ad accedere alle aree di sosta riservate dovranno contattare il Gestore Aeroportuale per gli adempimenti richiesti. I taxi e i veicoli NCC non autorizzati al servizio presso l'aeroporto possono accedere per scarico passeggeri e bagagli sostando presso gli stalli ad uso pubblico disponibili nell'area *Kiss&Fly*, beneficiando dei 10 minuti gratuiti;
- **Autobus:** Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico sono individuate di fronte alle aerostazioni partenze e arrivi e indicate da idonea segnaletica. Gli autobus diversi da quelli indicati possono concordare con il Gestore aeroportuale l'accesso e lo stazionamento. È fatto divieto a tutti gli autobus in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc...) funzionante per l'intero periodo di permanenza presso l'Aeroporto;
- **Fornitori servizi e attività commerciali dell'aeroporto:** La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell'aeroporto è consentita nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, previo coordinamento con la Società di Gestione aeroportuale che provvede alla gestione degli spazi disponibili. La sosta è consentita solo per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico;
- **Area parcheggi riservati per autonoleggi:** La zona riservata ai veicoli degli autonoleggi, sub-concessionari del Gestore aeroportuale, è indicata da apposita

segnaletica orizzontale e verticale, come da planimetria allegata, in un'area a fianco del Terminal arrivi.

4. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
5. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
6. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
7. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
8. Per soste di durata superiore a 90 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Gestore aeroportuale.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 8

Disciplina parcheggi persone con disabilità

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito alle persone con disabilità nei parcheggi di cui all'art. 7, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.

5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 9 **Corrispettivi per la sosta**

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 7, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 10 **Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta**

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 11
Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11, 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale del Comune di Falconara M.ma su cui insiste l'area demaniale dell'aeroporto "Raffaello Sanzio".
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 12
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 13
Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 14
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 08/12/2024.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata l'Ordinanza 1/2021, nonché tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Falconara M.ma, 02/12/2024

Il Direttore Territoriale
Dott.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)